



DELIBERAZIONE CONSILIARE - N. 126 del 22/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 241/90 TRA POLICLINICO E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI
BIOSICUREZZA (BSL3) PRESSO IL SECONDO PIANO DEL PADIGLIONE "DEVOTO"**

(d'ora innanzi, l'"Accordo")

tra

la **"Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico"**, C.F. n. 04724150968 in persona del
Presidente, arch. Marco Giachetti, nato a Como il 25/04/1964, (di seguito anche "Fondazione"), autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data

e

l'Università degli Studi di Milano con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158,
P.I. n. 03064870151, in persona della Rettrice prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973,
(di seguito anche "Università"), autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data

definite congiuntamente anche le "Parti" e singolarmente la "Parte".

PREMESSO quanto segue

- 1) la Fondazione persegue finalità di ricerca biomedica di base, traslazionale e clinica di cura e assistenza di alta specializzazione, valorizza e promuove i risultati ai fini dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, salvaguardandone la finalità pubblica; persegue finalità di nell'organizzazione e gestione delle strutture pubbliche indirizzate ad assistenza e ricerca sanitaria.
- 2) Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione può, tra l'altro, stipulare accordi e convenzioni con le Università, con altri IRCCS e con le Reti degli IRCCS, mediante i quali attuare comuni progetti di ricerca,



sviluppare e adottare appositi protocolli di assistenza, promuovere la circolazione delle conoscenze e delle migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate.

- 3) Tra Fondazione e l'Università sono in atto da tempo plurimi rapporti convenzionali ed è in corso il rinnovo della convenzione quadro per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medico-sanitaria;
- 4) La Fondazione sta realizzando il nuovo *"Padiglione Sforza"* e sta predisponendo un progetto di riqualificazione dei padiglioni esistenti per tipologia di attività, tra cui il Padiglione *"Luigi Devoto"*, sito in via Francesco Sforza n. 35;
- 5) Il Padiglione *"Luigi Devoto"* verrà interamente dedicato ad attività di laboratorio, sia per il personale di Fondazione che per il personale dell'Università, ed al suo interno sono stati individuati due locali limitrofi tra loro, da rendere comunicanti, destinati ad ospitare un laboratorio BSL3 (*Biosafety Level 3 - Livello di Biosicurezza 3, classificazione internazionale per i laboratori scientifici progettati per lavorare in totale sicurezza con agenti patogeni e virus potenzialmente letali che si trasmettono per via aerea*) e relativa zona di passaggio e appoggio BSL2 (*Biosafety Level 2 - Livello di Biosicurezza 2*);
- 6) L'Università contribuirà alla realizzazione del laboratorio predetto, tramite l'utilizzo dei fondi disponibili del Dipartimento di Eccellenza di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti;
- 7) Le Parti garantiscono la piena coerenza della realizzazione del laboratorio con gli obiettivi del progetto così come previsto dalla proposta di finanziamento presentata dal Dipartimento nell'ambito del Bando di Eccellenza 2023-2027 (All. 1)
- 8) Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti nella seduta del ...



tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2 – Oggetto

2.1 Le Parti, con il presente Accordo di collaborazione intendono definire gli impegni assunti reciprocamente in merito alla realizzazione del laboratorio di biosicurezza (BSL3) e relativa area di passaggio classificata BSL2 (BSL2), aventi un'area complessiva di 60 mq. circa, di cui almeno 30 mq. destinati alla BSL3, comprensivo di tutti gli impianti, per il quale vengono individuate le porzioni dell'immobile del Padiglione "Luigi Devoto", sito all'interno dell'area ospedaliera di via Francesco Sforza n. 35, come di seguito indicate:

- porzione dell'immobile sita al piano secondo del Padiglione Devoto, individuata al Catasto Urbano del Comune di Milano, foglio 438, parte del mappale 128 – (*nel seguito "immobile"*), come identificata nella planimetria allegata (**AII. 2**);

ARTICOLO 3 – Impegni delle Parti

3.1 l'Università si impegna a contribuire alla realizzazione del laboratorio indicato all'art. 2 nella misura massima di € 477.000,00.

I suddetti fondi saranno erogati all'aggiudicazione della/e procedura/e di cui al punto successivo che dovranno avvenire entro la tempistica indicata nel relativo cronoprogramma, di cui al successivo comma, pena l'indisponibilità e conseguente mancato trasferimento dei fondi da parte di UNIMI.

3.2 la Fondazione si impegna a provvedere all'espletamento, secondo la normativa vigente, delle procedure per l'affidamento della "*fornitura in opera di un laboratorio di biosicurezza (BSL3) e relativa area di passaggio (BSL2)*", all'interno del secondo piano del padiglione Luigi Devoto. La Fondazione acquisirà la



documentazione tecnica necessaria per l'espletamento della procedura di gara e garantirà il completamento degli impianti a regola d'arte e l'allestimento degli arredi necessari per la messa in funzione del laboratorio secondo il seguente cronoprogramma:

- Avvio gara entro il 31.12.26
- Aggiudicazione entro il 31.3.27
- Avvio lavori e conclusione lavori, allestimento e collaudo entro il 31.10.27
- Rendicontazione entro 30.11.27.

La Fondazione si impegna, inoltre, a fornire regolare rendicontazione all'Università circa lo stato di avanzamento dei lavori e circa le spese sostenute con il contributo di cui al punto 3.1 per le quali dovrà essere utilizzato il codice CUP G43C23001900001;

3.3 Salvo buon esito della procedura di aggiudicazione della/e procedura/e UNIMI erogherà i fondi alla Fondazione mediante bonifico sul conto corrente bancario: IT54 A 03069 01791 100000300006;

3.4 La Fondazione si impegna a propria cura e spese a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione immobiliare di cui all'art. 2.1.; i costi relativi alle utenze, alle pulizie e ad oltre ogni ulteriore servizio connesso al laboratorio sono in capo alla Fondazione.

ARTICOLO 4 – Utilizzo, accesso e gestione della BSL-3

4.1 Il Laboratorio BSL-3 sarà realizzato all'interno della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia della Fondazione e sarà destinato all'utilizzo da parte di tale Struttura della Fondazione e del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell'Università di Milano per lo svolgimento delle rispettive attività di diagnostica e di ricerca.

4.2 La gestione operativa, organizzativa, tecnico-funzionale e della sicurezza del Laboratorio resterà in capo



alla Fondazione Policlinico, in quanto struttura presso la quale il Laboratorio è realizzato. La Fondazione Policlinico provvederà, secondo le proprie competenze e responsabilità, alla gestione degli spazi, degli impianti, delle apparecchiature e delle dotazioni del Laboratorio, nonché al coordinamento delle attività necessarie al relativo funzionamento.

4.3 Prima dell'avvio delle attività nel Laboratorio e, comunque almeno 30 gg. prima della data prevista di primo accesso operativo da parte del personale e dei soggetti autorizzati dall'Università, la Fondazione Policlinico e l'Università predisporranno e approveranno congiuntamente una procedura per disciplinare le modalità di accesso e di utilizzo del Laboratorio da parte del personale e dei soggetti autorizzati dall'Università.

La procedura sarà predisposta con il coinvolgimento delle competenti strutture di Fondazione e Università e definirà, in particolare, i requisiti, le modalità e i soggetti competenti per l'autorizzazione e la gestione degli accessi, nonché gli obblighi di informazione, formazione e addestramento, i requisiti per l'abilitazione all'accesso e all'operatività nel Laboratorio, l'utilizzo dei DPI e delle apparecchiature, le procedure operative e di sicurezza, la gestione delle emergenze e ogni altro aspetto necessario a garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.

4.4 Ciascuna Parte provvederà, per quanto di propria competenza e con riferimento al proprio personale e ai soggetti dalla stessa autorizzati, all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli ulteriori obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione Quadro *“per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medico/sanitaria” in fase di definizione.*



4.5 In considerazione dell'utilizzo comune e condiviso del Laboratorio BSL-3 da parte della Fondazione e dell'Università, le Parti si impegnano ad assicurare il necessario coordinamento delle attività al fine di prevenire e gestire i rischi derivanti dalle eventuali interferenze tra le rispettive attività lavorative previa stesura di apposito DUVRI

ARTICOLO 5 – Strumentazione e apparecchiature

5.1 Le Parti convengono che strumentazioni e apparecchiature acquisite con i suddetti fondi universitari rimarranno di proprietà dell'Università.

5.2 Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse restano a carico del Policlinico.

L'acquisizione di ulteriori strumentazioni e apparecchiature da parte dell'Università e da destinare al Laboratorio sarà oggetto di specifici accordi.

ARTICOLO 6 – Comunicazioni

6.1 Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Università degli Studi di Milano: unimi@postecert.it.

Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico: protocollo@pec.policlinico.mi.it.

ARTICOLO 7 – Legge Applicabile e Foro Competente

7.1 Il presente Accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolati dalla legge italiana.

7.2 Per ogni controversia relativa all'esecuzione, risoluzione ed interpretazione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

ARTICOLO 8 – Durata

8.1 La presente Convenzione avrà durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del



medesimo e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali

9.1 Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle vigenti norme contrattuali nonché ai rapporti convenzionali in corso tra le Parti e in particolare alle disposizioni contenute nella convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medico/sanitaria.

9.2 Il presente Accordo è soggetto:

- ad imposta di bollo a carico della Fondazione IRCCS, corrisposta in modo virtuale (Autorizzazione n. 59666/2005 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 07/10/2005) in ottemperanza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Elenco allegati:

- 1 – progetto di eccellenza presentato dal Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
- 2 – planimetria

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Presidente

Arch. Marco Giachetti



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Università degli Studi di Milano

La Rettrice

Prof.ssa Marina Brambilla

Il presente contratto è firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo

2005 n. 82.